

15  
Allegato delibera C.C. 4.4.2001, n° 32

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA**

\* Con modifiche apportate dalla Provincia di Pordenone in sede di approvazione.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA  
E PER LE MODALITA' DI RILASCIO E DI RINNOVO  
DELLE RELATIVE LICENZE COMUNALI**

(Art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 7 maggio 1997, n° 20)

**Art. 1  
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa.
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
  - a) il numero delle licenze comunali dei servizi di noleggio con conducente con autobus,  
di seguito denominate licenze;
  - b) la durata delle licenze;
  - c) le modalità per il rilascio delle licenze;
  - d) le modalità per il rinnovo delle licenze.
3. Il presente Regolamento è approvato dalla Provincia di Pordenone con atto n° 214/2001 del 01.02.2001.

**Art. 2  
(Numero delle licenze)**

1. Nel territorio comunale di Maniago le licenze dei servizi di noleggio con conducente con autobus sono stabilite sulla base della popolazione residente nonché della rilevante presenza di attività socioeconomiche e sono in numero di 4 (quattro).
2. Il numero delle licenze di cui al comma 1 è modificato con deliberazione del Consiglio Comunale.

**Art. 3  
(Durata delle licenze)**

1. La licenza viene rilasciata dal Responsabile del Servizio per il periodo di cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 4  
**(Modalità per il rilascio delle licenze)**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita licenza di esercizio, riferita ad ogni singolo veicolo, non soggetta a limiti territoriali, purché l'impresa noleggiante abbia un proprio recapito nel Comune e/o disponga di rimessa nel medesimo.
2. All'atto della domanda in carta legale della licenza, o del suo rinnovo, l'Impresa deve dichiarare di:
  - a) impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;
  - b) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n° 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
  - b) avere la disponibilità degli autobus per l'esercizio dell'attività. Per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione finanziaria o la vendita con patto di riservato dominio;
  - c) disporre di idonea rimessa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
  - d) avere capacità finanziaria in relazione al numero degli autobus da adibire al servizio determinata come segue:
    - 1) fino a cinque autobus: lire 250.000.000
    - 2) da sei a dieci autobus: lire 500.000.000
    - 3) da undici a venti autobus: lire 1.000.000.000
    - 4) oltre venti autobus l'importo di lire 1.000.000.000 aumenta di lire 50.000.000 per ciascun veicolo in più.
3. La capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera e) deve essere comprovato attraverso una attestazione di affidamento rilasciata da Istituto di credito per gli importi di cui sopra di durata pari al periodo di validità della licenza.

Art. 5  
**(Concorso per l'assegnazione della licenza)**

1. Le licenze vengono rilasciate dal Comune in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero di autobus da adibire al servizio, determinate ai sensi dell'articolo 2.
2. Il concorso è bandito dal Responsabile del Servizio.
3. Il bando di concorso prevede:
  - a) il numero delle licenze da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
  - d) le modalità per l'inoltro della stessa;
  - e) i documenti eventuali da produrre;

- f) l'indicazione dell'età del veicolo o dei veicoli da adibire a noleggio che dà luogo a preferenze a parità di punteggio. In ogni caso l'età del veicolo non deve essere superiore a cinque anni;
- g) i criteri per la valutazione del punteggio.

#### Art. 6

##### **(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio della licenza)**

1. Il competente Ufficio comunale individuato nella Polizia Municipale, procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze disponibili.
2. La graduatoria degli idonei è approvata dal Responsabile del Servizio.
3. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunica agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiede agli assegnatari della licenza di produrre, entro il termine di 90 giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessaria per il rilascio della licenza.

#### Art. 7

##### **(Modalità per il rinnovo della licenza)**

1. All'atto della richiesta di rinnovo della licenza l'Impresa deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 4.

#### Art. 8

##### **(Trasferibilità della licenza)**

1. La licenza è trasferita dal Comune, su richiesta del titolare, ad Impresa designata dal titolare stesso purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.

#### Art. 9

##### **(Immatricolazioni degli autobus)**

1. La licenza riferita ad un singolo veicolo deve essere esibita all'atto dell'immatricolazione dell'autobus in servizio di noleggio con conducente presso i competenti uffici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri e gli estremi della stessa devono essere annotati da parte di questi ultimi sulla carta di circolazione. Il rilascio di licenze ed ogni ulteriore variazione delle stesse deve essere comunicato dal Comune entro 30 giorni al competente Ufficio della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Copia autenticata della licenza deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Art. 10  
**(Trasporti occasionali e scolastici)**

1. La licenza abilita all'effettuazione dei servizi di trasporto occasionali, dei servizi di trasporto regolari specializzati a contratto nonché degli altri servizi non regolari di cui ai regolamenti comunitari n. 684/92 del 16 marzo 1992 e n. 2454/92 del 23 luglio 1992 e successive modificazioni.

Art. 11  
**(Contrassegno)**

1. All'atto del rilascio o del rinnovo della licenza, per ogni autobus da immatricolare il Comune rilascia un contrassegno originale, numerato, con lo stemma ed il nome del Comune, la dicitura "noleggio" e il numero della licenza da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza e sul lunotto del veicolo.

Art. 12  
**(Età degli autobus)**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente non possono avere età superiore a quindici anni dalla data di prima immatricolazione.

Art. 13  
**(Conducenti)**

1. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio devono essere: dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività considerata nel presente Regolamento.
2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa, autenticata ai sensi di legge o da copia del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero da altra documentazione ritenuta idonea in base alla vigente legislazione sul lavoro.

Art. 14  
**(Documenti di viaggio)**

1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal vettore e vidimato dal Servizio del trasporto pubblico locale della Regione, da esibirsi a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, ai controlli tributari e del lavoro. Detto documento deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.

2. Per ogni servizio di noleggio autobus con conducente l'Impresa deve disporre che il conducente, oltre ai documenti di circolazione e di guida previsti dall'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abbia con sé anche la seguente documentazione:
- a) disco contrassegno di cui all'art. 11;
  - b) copia autentica della licenza di cui all'art. 4, comma 1;
  - c) copia autenticata della documentazione di cui all'art. 13, comma 2;
  - d) documento di viaggio di cui al comma 1.

Art. 15  
**(Norme transitorie)**

1. Le Imprese che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento comunale previsto dall'articolo 23 della legge regionale 20/1997 risultino già titolari di licenza di noleggio autobus con conducente hanno diritto di conseguire da parte del Comune, entro sei mesi dalla medesima data, il rilascio della licenza di cui all'art. 4. Per le medesime, le disposizioni di cui all'articolo 12 valgono all'atto del rinnovo delle licenze.
2. Non sono applicabili ai noleggi da rimessa con "scuolabus", per cui valgono comunque le norme nazionali di settore ed ai noleggi da rimessa con autobus adibiti esclusivamente al trasporto dei disabili, le disposizioni previste di cui agli artt. 4, comma 2, lettera d) e lettera e), 7, 8, 14, comma 1 e comma 2, lettera d).

Art. 16  
**(Sanzioni)**

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 17  
**(Revoca della licenza)**

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
  - a) quando vengono a mancare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio di cui all'articolo 4;
  - b) quando il servizio viene svolto da Impresa diversa da quella titolare della licenza;
  - c) quando l'Impresa, titolare della licenza, non abbia depositato, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza stessa, il certificato attestante l'avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio per lo svolgimento di attività di trasporto di persone;
  - d) nel caso di tre violazioni in un anno del presente Regolamento.

Art. 18  
**(Decadenza della licenza)**

1. La licenza decade nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio entro 60 giorni dal rilascio della licenza, senza giustificato motivo;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta dell'Impresa di rinuncia alla licenza;
  - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni, salvo causa di forza maggiore;
  - d) per fallimento dell'Impresa;
  - e) per cessione della proprietà dell'autobus, salvo il caso di sostituzione.

Art. 19  
**(Abrogazione di precedenti disposizioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa approvato con deliberazione consiliare n° 64 del 19 Novembre 1971.

Art. 20  
**(Modificazioni del Regolamento-tipo)**

1. Eventuali modifiche al Regolamento-tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali, approvate dalla Giunta regionale, sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 21  
**(Altre disposizioni)**

1. Il Comune ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n° 4536 del 25.09.1995 ed in deroga al numero delle Licenze stabilite dall'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, può rilasciare alla ditta vincitrice dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico e limitatamente alla durata dell'appalto stesso, licenze di noleggio da rimessa con autobus ad uso esclusivo di servizio scuolabus per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "Scuolabus", dotati di idoneo equipaggiamento.